

COMUNE DI ARADEO
PROVINCIA DI LECCE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 50 del 24 luglio 2023	OGGETTO: Parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026
---	--

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di luglio, il Revisore Unico, dott. Carmelo Colangelo, ha proceduto alla stesura del parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 18/07/2023 avente ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2026 Discussione e conseguente deliberazione (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000)".

Il Revisore,

Richiamato l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

Vista:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 18/07/2023, con la quale è stata disposta la presentazione del DUP per il periodo 2024-2026, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che:

- l'art.170 del D. Lgs. 267/2000 indica al comma 5 che "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

- il successivo articolo 174 indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di revisione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione del Revisore Unico entro il 15 novembre di ogni anno”;
- al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli Enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’Ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che “tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all.4/1 inerente alla programmazione;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO

in ordine ai seguenti elementi:

- a) completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile di cui all.4/1;
- b) analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato;

c) giudizio di coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo per:

c.1) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione

c.2) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla spesa corrente

c.3) compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;

d) l'adozione e l'inserimento quale parte integrante del DUP degli strumenti obbligatori di programmazione di settore.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente, ai sensi degli articoli 49 1° comma, e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sui piani e sui programmi sopra descritti;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Il Revisore contabile

Dott. Carmelo Colangelo

Documento firmato digitalmente